



Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 17

**7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Istruzione pubblica,  
beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

54<sup>a</sup> seduta: mercoledì 4 dicembre 2013

Presidenza del presidente MARCUCCI

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	<i>Pag. 3, 5, 8 e passim</i>
* BOCCINO (M5S) . . . . .	7
GIORDANI, sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo . . . . .	3
TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca . . . . .	6, 8
TOCCI (PD) . . . . .	9
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	11

---

*N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.*

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCPI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.*

*Intervengono i sottosegretari di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo Giordani e per l’istruzione, l’università e la ricerca Toccafondi.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,15.*

## **INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni. Sarà svolta per prima l’interrogazione n. 3-00465, che porta la mia firma, di competenza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

GIORDANI, *sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali e per il turismo.* Onorevoli senatori, nell’interrogazione in esame si chiede di sapere i motivi del ritardo con cui si sta dando attuazione alla disciplina transitoria per l’acquisizione della qualifica professionale di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali e quali siano i tempi di attuazione previsti.

Mi prenderò alcuni minuti per la risposta, proprio perché conosco l’interesse del presidente Marcucci alla questione e mi preme dar conto con precisione delle attività e delle iniziative che si sono succedute.

Vorrei ricordare che la legge n. 7 del 14 gennaio 2013, recante la «Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore di beni culturali», ha apportato significative modifiche all’articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Come riferito dal presidente Marcucci, il Segretario generale ha affidato ad un gruppo di lavoro (denominato «Qualifiche professionali in materia di restauro») il compito di curare gli adempimenti necessari ad avviare la procedura di selezione pubblica per l’attuazione della legge.

Nel corso delle riunioni del gruppo di lavoro, che si avvale di professionalità che fin dal 2009 si sono occupate della complessa problematica insita nell’attuazione dell’articolo 182, sono emerse importanti criticità che hanno evidenziato come fosse difficile trovare una loro soluzione mediante la sola interpretazione della norma e come fosse invece necessario un nuovo intervento normativo chiarificatore.

Mi riferisco, in particolare, al fatto che i dodici settori specialistici, elementi sostanziali nella futura attività lavorativa dei restauratori, sono stati introdotti dalla legge n. 7 del 2013 senza alcuna specifica in merito alle modalità della loro attribuzione e hanno al contempo aggravato la procedura, considerata la conseguente necessità di dover effettuare 12

prove distinte in sede di qualificazione. Si crea, inoltre, uno scollamento tra i 12 settori per i quali si acquisisce la qualifica di restauratore ed i sei percorsi formativi professionalizzanti in cui si articola l'insegnamento per il restauratore.

La previsione normativa, rinviando poi all'allegato A del regolamento di cui al decreto ministeriale 26 maggio 2009 n. 86, crea un ampliamento dell'accesso dando la possibilità di acquisire la qualifica di restauratore anche a coloro che hanno svolto attività non fondamentali e tipizzanti.

Ulteriori problemi sono sorti per l'individuazione, tra i documenti attestanti l'attività svolta, degli atti concernenti l'organizzazione ed i rapporti di lavoro dell'impresa appaltatrice; atti che tuttavia non sono presenti negli archivi degli organi che svolgono la tutela, fatta eccezione per i casi che vedono un'esecuzione diretta dei lavori.

Da ultimo, il problema dell'inquadramento *ope legis* dei restauratori interni. La nuova norma, per effetto dell'inclusione dei 12 settori, sembra essere di difficile applicazione ai restauratori interni che sono inquadrati nei ruoli di restauratore.

Le medesime difficoltà di interpretazione della norma sono state rilevate anche dalle associazioni di settore che hanno chiesto di essere ascoltate.

Con successive audizioni, infatti, il gruppo di lavoro ha proceduto ad incontrare tutte le associazioni che ne hanno fatto richiesta. Gli intervenuti alle audizioni hanno presentato varie ipotesi interpretative della norma, convergendo tutti sull'unicità della qualifica professionale di restauratore di beni culturali, ipotizzando una attribuzione nell'ambito del settore o dei settori specifici richiesti tra quelli indicati nell'allegato solo ai fini dell'attività professionale, e sul fatto che detta attribuzione dovrebbe quindi derivare dalle specificità presenti nel percorso formativo di ogni singolo concorrente. Tutte le associazioni hanno inoltre ribadito l'opportunità di risolvere le criticità in via interpretativa, ma con grande attenzione per evitare l'insorgere di contenziosi che potrebbero nuovamente bloccare la procedura.

Gli approfondimenti svolti dal gruppo di lavoro sui temi emersi nel corso delle audizioni hanno invece evidenziato che la questione dell'applicazione degli elenchi riferiti a 12 settori di competenza non era risolvibile in via interpretativa e che occorreva poter operare nel corpo della legge una modifica attraverso l'approvazione di uno specifico emendamento.

L'emendamento inserito nel decreto-legge n. 91 dell'8 agosto 2013 in sede di conversione nella legge n. 112 del 7 ottobre 2013 (articolo 3-*quinquies*) ha ribadito la presenza dei 12 settori di competenza, definendo in particolare la durata dei periodi di lavoro necessari per avervi accesso.

Con tale chiarimento, indispensabile per la definizione delle linee guida e della modulistica connessa, il gruppo di lavoro ha potuto riprendere i lavori per definire l'articolazione da dare all'*iter* che dovrà essere seguito per la presentazione dei documenti, per la loro validazione e per l'accesso alle prove di idoneità.

La procedura unica deve quindi necessariamente articolarsi in diverse fasi e solo al termine di queste gli interessati verranno inseriti negli elenchi specifici contemporaneamente.

Al momento, l'Amministrazione sta definendo le linee guida per l'espletamento dell'indicata procedura, che andranno pubblicate con decreto ministeriale e che consentiranno di chiarire meglio la normativa e di precisare le fasi procedurali e la documentazione da produrre.

Vorrei precisare che linee guida, modulistica e procedure non potevano essere predisposte in assenza di una norma (poi intervenuta, appunto, con l'articolo 3-*quinquies* del cosiddetto decreto-legge «valore cultura») che chiarisse le modalità di assegnazione dei settori che di fatto costituiscono un elemento di notevole complessità per tutta la procedura che dovrà, in fase di esame di idoneità, prevedere 12 prove specifiche da svolgere in tempi diversi per consentire la partecipazione di coloro che intendono acquisire l'iscrizione in settori diversi.

Nel contempo, il Ministero sta provvedendo altresì alle formalità e agli accordi istituzionali necessari per l'adozione dei decreti relativi allo svolgimento delle prove, con l'obiettivo di rispettare il termine del 30 giugno 2015, previsto dal novellato articolo 182, per la conclusione della selezione pubblica per il conseguimento della qualifica di restauratore.

PRESIDENTE. Ringrazio il sottosegretario Giordani per la risposta, della quale mi dichiaro soddisfatto. Mi sento, però, in dovere di fare alcune precisazioni su quanto esposto.

Innanzitutto, avendo vissuto in prima persona, in qualità di correlatore in Commissione insieme al senatore Asciutti, l'*iter* di approvazione della legge n. 7 del 2013, ricordo al sottosegretario Giordani ed in generale al Ministero che il testo di quel provvedimento è stato sofferto, ma totalmente condiviso dal Governo; pertanto, mi sorprende che nella fase successiva siano poi sorte tutte le difficoltà interpretative richiamate dal Sottosegretario nella risposta all'interrogazione. Ricordo che per il Governo è stato delegato alla stesura del testo il sottosegretario Cecchi, individuato come tecnico in quanto già segretario generale del Ministero e quindi persona di assoluta competenza rispetto a tale questione.

Ricordo, altresì, che attorno alla vicenda dei restauratori si sono sempre registrate resistenze (che in più occasioni si sono anche palesate) di gruppi ristretti di interessi costituiti, che forse hanno lavorato affinché l'applicazione di tale legge avesse un *iter* così complicato.

Rivolgo dunque una raccomandazione al Governo affinché si impegni a risolvere tale questione apparentemente complicata, ma in realtà assolutamente legittima, per definire e riportare a regime una risorsa importante come quella dei restauratori nel nostro Paese e in tutto il mondo.

Recentemente è stata inserita un'ulteriore modifica della normativa all'interno del cosiddetto decreto-legge «valore cultura». Mi auguro si tratti di una norma chiarificatrice. Mi aspetto però che il Ministero, nelle sue funzioni tecniche, in quelle del gruppo di lavoro e in quelle politiche dei Sottosegretari e del Ministro, dimostri di avere una forte determina-

zione onde pervenire alla definizione del provvedimento, non entro le scadenze previste, ma magari anche in anticipo; infatti, vi è l'assoluta necessità di essere tempestivi, visto che i tempi si sono dilazionati moltissimo e che ormai la vicenda è diventata emergenziale.

Confermo, dunque, la mia soddisfazione per la risposta fornita dal sottosegretario Giordani, ma sollecito il Governo ad agire con grande determinazione affinché tutti siano coordinati e decisi a definire gli atti necessari per procedere e concludere questa vicenda nel modo previsto dalla normativa recentemente approvata. Ovviamente faccio salva la legittima facoltà mia e di tutti gli altri commissari di attenzionare la questione e di presentare nuovi atti di sindacato ispettivo laddove le risposte del Governo non dovessero dimostrarsi sufficientemente tempestive.

Seguono ora due interrogazioni di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-00414, presentata dal senatore Bocchino e da altri senatori.

**TOCCAFONDI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca.** Signor Presidente, la situazione che si è verificata nella procedura per il conferimento delle supplenze al personale ATA nell'anno scolastico 2012-2013 e gli inconvenienti che ne sono derivati sono noti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove sono in corso i necessari approfondimenti volti a individuare i possibili correttivi.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 430 del 13 dicembre 2000, menzionato dagli onorevoli interroganti, i posti di personale ATA non conferiti mediante incarichi a tempo indeterminato sono coperti con il conferimento di supplenze annuali (fino al 31 agosto) o di supplenze temporanee (fino al termine dell'attività didattica). Per individuare gli aventi diritto si utilizzano le graduatorie permanenti e gli elenchi predisposti su base provinciale e, in caso di esaurimento degli stessi, le graduatorie «di circolo e d'istituto», che sono invece utilizzate in via esclusiva per il conferimento delle supplenze di durata inferiore (cosiddette supplenze brevi).

Come ricordato dagli onorevoli interroganti, nell'anno scolastico 2012-2013 l'assegnazione delle supplenze al personale ATA, in particolare ai profili di assistente amministrativo e assistente tecnico, è stata condizionata dalla disciplina relativa ai docenti non idonei all'insegnamento per motivi di salute, introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 95 del 2012. Le disposizioni in questione prevedevano il transito obbligatorio dei suddetti docenti nei ruoli ATA, in ciò distinguendosi dalla disciplina precedente che prevedeva forme di mobilità volontaria. Il transito non è poi concretamente avvenuto perché non è stato emanato il decreto che avrebbe dovuto disciplinarne le modalità.

In questa situazione il Ministero, per assicurare il regolare avvio dell'anno scolastico, ha dato indicazione agli uffici scolastici regionali di autorizzare le scuole, in cui vi fosse la necessità di personale dei profili di assistente amministrativo e tecnico, ad effettuare il conferimento delle supplenze per detti profili in via temporanea, in attesa della designazione

dell'avente diritto. Conseguentemente, i relativi contratti sono stati assegnati sulla base delle graduatorie di istituto e non di quelle provinciali e hanno esaurito i loro effetti con il termine dell'attività didattica. Indubbiamente ciò ha comportato un minor reddito e il riconoscimento di un minor periodo di servizio per coloro che si trovavano in posizione utile per il conferimento della supplenza annuale nelle graduatorie provinciali.

Al fine di circoscrivere gli effetti negativi sulla posizione lavorativa degli interessati e di evitare o limitare il contenzioso, il Ministero ha ritenuto comunque opportuno segnalare agli Uffici scolastici regionali l'opportunità di riconoscere, nella fase di conciliazione, gli effetti giuridici dei contratti di supplenza annuale.

Va ricordato che gli inconvenienti descritti sono circoscritti alle supplenze conferite nell'anno scolastico 2012-2013. Al fine di scongiurare il reiterarsi della medesima situazione per l'anno scolastico 2013-2014, con nota del 26 agosto 2013, la competente direzione generale del Ministero ha invitato gli Uffici scolastici regionali a individuare gli aventi titolo alla supplenza conferita fino alla designazione dell'avente diritto attraverso lo scorrimento delle graduatorie permanenti della Provincia e non più dalle graduatorie di istituto.

Le questioni illustrate non riguarderanno invece gli anni scolastici successivi, in quanto l'articolo 15 del decreto-legge n. 104 del 2013 ha abrogato, a far data dal 1<sup>o</sup> gennaio 2014, la disposizione di cui all'articolo 14, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012 che disponeva il transito obbligatorio dei docenti inidonei all'insegnamento nei ruoli ATA.

**BOCCHINO (M5S).** Signor Presidente, innanzi tutto ringrazio il rappresentante del Governo per la risposta fornita e prendo atto con soddisfazione del fatto che il Ministero ha ben chiare le problematiche sviluppatesi in fase di assegnazione degli incarichi del personale ATA relativi all'anno scolastico 2012-2013 per i motivi puntualmente illustrati dal sottosegretario Toccafondi.

Mi fa altresì piacere sapere che il Ministero ha già identificato le misure compensatorie che saranno poste in essere per venire incontro alle esigenze delle persone che hanno subito una procedura anomala per l'anno scolastico 2012-2013. Mi riferisco ai danni di natura giuridica oltre che – ahimè – economica.

A tale proposito, mi dichiaro insoddisfatto della risposta, avendo appreso che la procedura compensatoria sarà limitata, così come annunciato dal sottosegretario Toccafondi, ai soli effetti giuridici. A nostro parere, occorrerebbe pensare – ed esorto il Ministero a muoversi in tale direzione – a misure compensatorie anche rispetto agli effetti economici.

Ricordo che il danno economico è stato causato da procedure totalmente estranee agli interessati, visto che la situazione è stata determinata fondamentalmente dai ritardi della politica. Come noto, la vicenda degli inidonei si è trascinata per un tempo quasi biblico, innanzitutto a causa del pervenuto cambio di Governo e poi anche in ragione della spinosità della questione rispetto alla quale l'Esecutivo non ha voluto assumere

una posizione chiara. Ricordo che, fin dall'inizio della legislatura, abbiamo avviato l'esame in Commissione di un disegno di legge, il cui *iter* è stato piuttosto lento ed è stato ritardato di settimana in settimana, fino a quando il Governo non è intervenuto con il decreto «istruzione» per tentare di sanare la situazione, peraltro con una soluzione diversa da quella ipotizzata da codesta Commissione. Infatti, la soluzione proposta in questa sede era quella di abrogare la norma della *spending review* che prevedeva il transito negli ATA e il ritorno alla normativa previgente. Tale situazione si è determinata a tutto danno dei lavoratori senza che questi avessero la benché minima responsabilità.

Quindi, sollecito l'Esecutivo a prendere in considerazione misure compensatorie anche sotto il profilo economico oltre che giuridico.

PRESIDENTE. Segue ora l'interrogazione 3-00458, presentata dal senatore Tocci.

TOCCAFONDI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, la prima tornata dell'abilitazione scientifica nazionale, introdotta dalla legge n. 240 del 2010, si è conclusa proprio in questi giorni, essendo scaduto il 30 novembre, come ricordato dall'onorevole interrogante, il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici. Si è trattato di un impegno notevole per gli uffici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a causa della novità e complessità della procedura e dell'elevato numero dei candidati, almeno in parte riconducibile all'interruzione dei concorsi universitari per quattro anni. Quelli segnalati nell'interrogazione sono alcuni dei problemi sorti nel corso della procedura, sui quali – al di là delle soluzioni fin qui date – il Ministero non mancherà comunque di svolgere un'approfondita riflessione, anche in vista di eventuali correzioni della disciplina stessa.

La complessità della procedura ha determinato, tra l'altro, le successive proroghe del termine di conclusione dei lavori. In questo modo, come rilevato nell'interrogazione, vi è stata una parziale sovrapposizione tra la prima e la seconda tornata, ma ciò non poteva giustificare uno spostamento del termine di presentazione delle domande relativo alla seconda tornata, perché era comunque esclusa la coincidenza tra i candidati dell'una e dell'altra. Come pure ricordato nell'interrogazione, infatti, la legge prevede che siano esclusi dalla procedura di valutazione coloro che nel biennio precedente hanno partecipato alla procedura, senza conseguire l'abilitazione.

Si è ritenuto di escludere una proroga del termine per la presentazione delle domande per la seconda tornata anche per mantenere la cadenza annuale dell'abilitazione, prevista dalla legge. La proroga è stata decisa, in via eccezionale, per la prima tornata. Ricorrervi anche per la seconda avrebbe rischiato di prolungare la logica dell'eccezione.

Per quanto riguarda le questioni inerenti ai criteri di valutazione dei candidati e, in particolare, al criterio della mediana e alla scelta delle banche dati delle pubblicazioni, rilevanti ai fini del calcolo delle mediane

stesse, il Ministro è ben consapevole dell'estrema difficoltà di definire e applicare simili criteri. Non a caso, il compito di calcolare le mediane relative ai docenti in servizio è stato affidato all'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) con il decreto ministeriale n. 76 del 2012. L'ANVUR ha ritenuto di individuare le banche dati più diffuse e affidabili. La richiesta di verificare i codici identificativi delle pubblicazioni relative a quelle banche dati, rivolta dal Ministero ai candidati, è stata una misura di garanzia per i candidati stessi.

In ordine al criterio della mediana, poi, il Ministero ha più volte chiarito (anche con la circolare citata nell'interrogazione) che il superamento degli indicatori numerici non è sufficiente per il conseguimento dell'abilitazione, in quanto la valutazione complessiva deve fondarsi anche sull'analisi di merito della produzione scientifica da parte delle commissioni.

Vorrei infine sottolineare, al di là delle complessità del sistema dell'abilitazione scientifica nazionale e delle difficoltà insorte in fase di prima applicazione, l'importanza di aver fatto ripartire il sistema di reclutamento dei docenti universitari e di aver concluso la prima tornata di abilitazione in un tempo ragionevole.

TOCCI (PD). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Toccafondi per la risposta molto precisa della quale mi dichiaro soddisfatto, anche se rimangono alcuni punti da chiarire.

È stato ricordato che chi non ha superato la prima tornata non può partecipare alla seconda; tuttavia, poiché non si conosce l'esito della prima tornata all'atto dell'indizione della seconda, i candidati non sanno se potranno partecipare alla seconda. Pertanto, per la sovrapposizione delle due tornate, si è determinata una incertezza che va risolta. Il Ministero deve porsi il problema: ripeto che, se un candidato non sa se è stato bocciato alla prima abilitazione, non sa neanche se ha il diritto di candidarsi nuovamente alla seconda tornata. Mi sembra si tratti di un *vulnus* molto serio della procedura, derivante – ripeto – dalla sovrapposizione tra le due tornate.

Inoltre, si assiste ad un continuo scarico di responsabilità fra l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) ed il Ministero, visto che l'Agenzia dice di aver parlato con il Ministero così come il secondo sostiene il contrario. A mio avviso, quando il Ministero firma un decreto, deve assumersi l'intera responsabilità del lavoro istruttorio svolto dall'Agenzia. Dunque, sconsiglierei di continuare ad utilizzare tale formula.

È evidente che il criterio della mediana è stato scelto con un entusiasmo da neofiti anche da persone molto qualificate, che però non hanno valutato attentamente, direi neanche da un punto di vista strettamente scientifico, le anomalie che esso può determinare e che invece sono ben note agli esperti. Ad esempio, vi sono settori in cui la distribuzione è plurimodale ed altri in cui la mediana è determinata, non da valori scientifici, ma da rapporti di forza numerici tra sottoinsiemi di quella disciplina. Dunque, vi sono anomalie di natura quasi statistica, ed è curioso che l'AN-

VUR, il Ministero e tutte le strutture competenti, che fortunatamente non mancano, non abbiano avuto tempo e modo di affrontare, risolvere e quindi evitare tali anomalie.

Il Sottosegretario ha accennato poi alla circolare – se ben ricordo del ministro Profumo – che ha chiarito che è sempre la commissione a dover dare un giudizio finale e che quindi i dati della mediana devono esser presi come indicazione di massima, senza rinunciare ad una valutazione di merito.

Tale circolare, a lungo sollecitata a livello parlamentare ed emanata tardivamente alla fine della scorsa legislatura, fu un modo surrettizio per correggere un principio presente nel decreto ministeriale, che sosteneva invece una interpretazione che definirei deterministica nell'uso dei dati delle mediane ai fini della valutazione dell'abilitazione.

Questa discrasia tra decreto e circolare, oltre ad introdurre un elemento di incertezza in tutte le commissioni, come hanno testimoniato tanti professori, rischia di dare adito a contenziosi; i ricorsi al TAR saranno sicuramente numerosi ed ogni parte potrà, a seconda delle convenienze, prendere a riferimento la circolare o il decreto. Mi domando allora come fronteggeremo tale contenzioso.

Infine, la rivendicazione da parte del Ministero del merito di aver fatto ripartire i concorsi è molto coraggiosa, visto che stiamo parlando di concorsi bloccati da 5 anni e di un meccanismo di abilitazione scientifica nazionale legiferato nel 2010, con la legge n. 240. Ricordo il dibattito parlamentare che vi fu al momento dell'approvazione della suddetta norma che prometteva magnifiche sorti progressive delle abilitazioni, mentre siamo arrivati quasi al 2014 e queste abilitazioni ancora non sono state attribuite. Quindi più che a ripartenze direi che siamo di fronte alla calma piatta!

Colgo quindi con soddisfazione l'impegno del Governo a svolgere una riflessione sulle nuove modalità concorsuali che dopo quattro anni ancora non sbloccano i concorsi.

Peraltro, la *policy analysis* si effettua in tutti i Paesi civili e dovremmo attuarla in generale, a livello sia ministeriale che parlamentare, perché le leggi vengono approvate sempre con grandi aspettative ed ampia propaganda, ma non ci soffermiamo mai a discutere degli esiti concreti che esse determinano.

È infatti evidente che questa procedura di abilitazione presenta molte incongruenze, spero quindi che il Ministero ci relazioni sui risultati di questa riflessione e avanzi proposte tese a rimuovere il blocco di concorsi.

Mi dichiaro comunque soddisfatto della risposta del Governo.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*

## ALLEGATO

**INTERROGAZIONI**

MARCUCCI. – *Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.* – Premesso che:

l'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004, come modificato dalla legge n. 7 del 2013, consente, in via transitoria, di acquisire le qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali a coloro i quali sono in possesso di determinati requisiti;

secondo quanto stabilito dalla legge, la qualifica di restauratore è attribuita in esito ad un'apposita procedura di selezione pubblica, che è previsto debba concludersi entro il 30 giugno 2015 (art. 182, comma 1-bis);

la nuova disciplina legislativa prevede altresì che con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo siano definite le linee guida per l'espletamento della procedura, previa audizione delle organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative (comma 1-ter);

a tal fine, con decreto del Segretario generale del Ministero del 5 febbraio 2013, è stato istituito presso il Ministero medesimo il cosiddetto gruppo di lavoro «Qualifiche professionali in materia di restauro» che ha auditato le organizzazioni imprenditoriali e sindacali più rappresentative nel periodo compreso tra il 3 e il 7 giugno 2013;

malgrado siano trascorsi quasi 9 mesi dalla costituzione del gruppo di lavoro, a tutt'oggi, le linee guida di cui all'art. 182, comma 1-ter, non sono state ancora definite, il che ha di fatto impedito l'indizione della procedura di selezione pubblica prevista dalla legge;

il prolungarsi dei tempi di attuazione della disciplina transitoria sta impedendo a migliaia di operatori di svolgere regolarmente la propria attività lavorativa, anche perché diverse soprintendenze hanno manifestato, nelle more degli esiti della selezione pubblica, incertezze in merito all'individuazione dei soggetti effettivamente abilitati ad eseguire gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, e ciò è fonte di grave pregiudizio per l'intera categoria professionale,

si chiede di sapere:

quali siano le ragioni di un simile ritardo, posto che l'elaborazione della normativa di attuazione richiedeva tempi assai più brevi;

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per porre rimedio alla situazione di che si è venuta a creare;

quali saranno i tempi di attuazione della disciplina legislativa, tenuto conto che la procedura di selezione pubblica dovrà concludersi entro il 30 giugno 2015.

(3-00465)

BOCCHINO, GAETTI, LUCIDI, AIROLA, BIGNAMI, SERRA, GIARRUSSO, BENCINI, MONTEVECCHI, DONNO, SANTANGELO, BOTTICI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, recita testualmente: «Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge [3 maggio 1999, n. 124], le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali»;

considerato che:

le supplenze del personale ATA vengono stipulate tramite un contratto a tempo determinato conferito dal direttore degli ambiti territoriali tramite le «scuole polo» all'uopo delegate, con validità economica e giuridica dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno scolastico relativamente a scuole con posti in organico di diritto vacanti, e dal 1° settembre al 30 giugno per scuole con posti disponibili in organico di diritto;

risulta agli interroganti che nell'anno scolastico 2012/2013 si è creata nelle scuole una situazione di grave disagio per la didattica e la funzionalità dei servizi tecnici e amministrativi: l'anno scolastico infatti è iniziato con numerose scuole penalizzate dalla mancanza di personale ATA. In questa situazione di incertezza, dopo ripetute segnalazioni, numerosi dirigenti scolastici si sono trovati nella necessità di garantire il funzionamento degli istituti, ricorrendo a contratti a tempo determinato, tramite le graduatorie d'istituto. Ciò è avvenuto perché gli stessi direttori provinciali non sono potuti intervenire con il regolare conferimento di supplenze annuali, note come contratti a tempo determinato (conferiti dal direttore dell'ambito territoriale su posto vacante o su posto disponibile, a scelta del candidato), ulteriore conseguenza dell'incertezza normativa riguardante la collocazione dei docenti inidonei che sarebbero dovuti transitare proprio nei ruoli del personale ATA;

si è pertanto creata, a giudizio degli interroganti, una grave disparità di trattamento all'interno della categoria del personale ATA, in quanto alcuni sono stati convocati dai dirigenti scolastici su posto vacante (e

quindi hanno avuto il contratto stipulato fino al 31 agosto), mentre altri sono stati convocati su posto disponibile (e hanno avuto un contratto stipulato fino al 30 giugno). Il personale, dunque, ha dovuto accettare contratti a tempo determinato da graduatorie d'istituto che vincolano fortemente la possibilità di scegliere tra posto vacante o disponibile come normalmente accade in fase di conferimento da graduatorie permanenti;

inoltre tale personale non ha potuto godere dei benefici di cui agli articoli 21 e 33 di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (diritto di scelta della sede con priorità), nonché alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno intervenire, anche con atti di carattere normativo, e riconoscere giuridicamente nonché economicamente il servizio prestato dal 1<sup>o</sup> luglio al 31 agosto 2013, prorogandone, cioè, gli effetti posteriormente al 30 giugno, al personale ATA precario che è stato reclutato tramite le graduatorie d'istituto.

(3-00414)

TOCCI. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.*

– Premesso che:

l'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha istituito l'abilitazione scientifica nazionale per le funzioni di professore universitario di prima e di seconda fascia;

con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 222, è stato emanato il regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale;

la prima tornata per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale è stata bandita con decreto direttoriale n. 222 del 20 luglio 2012;

l'articolo 8, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 222 del 2011 aveva fissato il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale a 5 mesi e 60 giorni dopo la pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*, scaduto il quale si sarebbe provveduto alla sostituzione della commissione;

l'articolo 1, comma 389, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, aveva reso possibile prorogare, mediante specifico decreto direttoriale, il termine di cui sopra al massimo fino al 30 giugno 2013; inoltre il comma 394 del medesimo articolo stabiliva che anche il termine massimo del 30 giugno 2013 poteva essere ulteriormente prorogato, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, al massimo fino al 31 dicembre 2013;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 19 giugno 2013 il termine massimo del 30 giugno 2013 è stato spostato al 30 settembre 2013;

con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2013 il termine massimo del 30 settembre 2013 è stato spostato al 30 novembre 2013;

con decreto direttoriale n. 47 del 9 gennaio 2013 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici è stato fissato al 30 aprile, 31 maggio e 30 giugno 2013 a seconda del numero dei candidati nei singoli settori concorsuali;

con decreto direttoriale n. 1263 del 28 giugno 2013 il termine per la conclusione dei lavori delle commissioni giudicatrici è stato fissato al 23 settembre ovvero al 30 settembre 2013, a seconda del numero dei candidati nel singolo settore concorsuale;

con decreto direttoriale n. 1718 del 20 settembre 2013 il termine del 23 settembre 2013 sopra citato è stato prorogato al 30 settembre 2013;

con decreto direttoriale n. 1767 del 30 settembre 2013 il termine del 30 settembre 2013 è stato prorogato al 30 novembre 2013 per tutti i settori concorsuali;

d'altra parte, con decreto direttoriale n. 161 del 28 gennaio 2013, è stata bandita la seconda tornata per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale, con scadenza per la presentazione delle domande fissata al 31 ottobre 2013;

ne segue che i candidati alla prima tornata, non potendo conoscere in tempo utile l'esito della loro prima domanda di abilitazione, saranno tutti costretti a ripresentare la domanda di abilitazione per la seconda tornata;

si deve comunque ricordare che, a norma dell'art. 16, comma 3, lettera *m*), della legge n. 240 del 2010, risulta preclusa per un biennio la possibilità di ripresentare domanda di abilitazione (per qualunque fascia) a quei candidati che non avessero conseguita l'abilitazione;

tal preclusione era basata sul fatto che la medesima legge stabilisce che ogni tornata si conclude entro cinque mesi dall'indizione e quindi non potrebbero verificarsi sovrapposizioni tra le successive tornate annuali, mentre tale termine di legge si è rivelato impossibile da rispettarsi già per la prima tornata;

inoltre, con nota ministeriale n. 3209 del 14 febbraio 2013, quindi mentre la procedura di valutazione da parte delle commissioni giudicatrici era già in corso, tutti i candidati venivano inusualmente invitati a verificare la correttezza dei codici bibliometrici delle pubblicazioni inserite a suo tempo nella domanda di partecipazione, ovvero anche a inserire quelli mancanti, con preciso riferimento, per quanto riguarda i settori cosiddetti «bibliometrici», ai codici di identificazione delle pubblicazioni relativi a due sole banche dati internazionali, per la precisione ISI e SCOPUS, di proprietà rispettivamente di Thomson-Reuters e di Elsevier, cioè delle due maggiori case editrici scientifiche internazionali, senza tener conto di altre banche dati internazionali di importante rilievo per determinate aree scientifiche;

il succedersi delle proroghe e l'accavallarsi delle normative è testimonianza diretta dell'estrema farraginosità e della difficile verificabilità

delle procedure fissate per il conseguimento dell'abilitazione, col risultato che si è diffusa una grande incertezza sia tra i commissari che tra i candidati;

nella mozione 1-01152, presentata alla Camera dei deputati il 26 settembre 2012 dall'on. Mazzarella e firmata da deputati di tutti i gruppi parlamentari, veniva già segnalato al Ministro in indirizzo che il cosiddetto «criterio della mediana» per il conseguimento dell'abilitazione individuato dal decreto ministeriale n. 76 del 7 giugno 2012, appariva debole sia statisticamente che culturalmente, almeno secondo il giudizio di settori vasti e importanti delle comunità scientifiche nazionali e internazionali;

con nota circolare n. 754 dell'11 gennaio 2013, rivolta principalmente a commissari e candidati, il Ministro cercava di chiarire molti aspetti controversi della normativa procedurale e, in particolare, il fatto che il superamento dei criteri delle mediane non potesse essere considerato né sufficiente per conseguire l'abilitazione in presenza di un giudizio complessivo negativo, né necessario per conseguire l'abilitazione in presenza di un giudizio complessivo positivo;

ciò nonostante la situazione è rimasta di grande incertezza sia per i commissari che per i candidati mentre si susseguono le prese di posizione critiche sulla procedura tecnica fissata per il conseguimento dell'abilitazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno intervenire per chiarire definitivamente molti aspetti controversi o dubbi delle procedure per il conferimento dell'abilitazione;

quale sia la posizione del Ministro sui temi sollevati in premessa, in particolare per quanto riguarda l'eventuale differimento dei termini di presentazione delle domande per la seconda tornata dell'abilitazione scientifica nazionale e l'eventuale modifica dei criteri e parametri fissati per il suo conseguimento.

(3-00458)

€ 1,00